

PER UN ALLINEAMENTO ALLE INDICAZIONI DEL NEW LEGISLATION FRAMEWORK

I cambiamenti nella NUOVA PED

Le novità che comportano il maggiore impatto sulla commercializzazione delle attrezzature a pressione riguardano le parti relative all'allineamento con il New Legislation Framework (Nlf), ovvero quelle parti volte al rafforzamento della sorveglianza del mercato, con l'introduzione dei cosiddetti "operatori economici", ovvero di tutti i componenti coinvolti nella distribuzione di un prodotto, attraverso specifiche prescrizioni, precisi obblighi e divieti.

Ing. Emilio Valcher

Lo scorso giugno, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L189 (27/06/2014), è stata pubblicata la Direttiva 2014/68/EU sulle attrezzature a pressione, nota anche come PED. È stato, infatti, necessario revisionare la "vecchia" Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/EC per allinearla a due "legislazioni" europee: il New Legislation Framework (Nlf, ovvero Nuovo quadro legislativo) e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp), che entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2015.

La nuova Direttiva PED verrà introdotta secondo precise scadenze, come indicato nella Figura qui sotto.

Criteri di fondo

Per migliorare la libera circolazione dei beni all'interno della UE e per rendere più efficaci i controlli da parte degli Stati Membri, il New Legislation Framework stabilisce, attraverso un insieme di leggi, i criteri che devono avere le leggi sulla commercializzazione dei


prodotti all'interno del mercato dell'EU, come:

- a) miglioramento delle regole di vigilanza del mercato, per proteggere meglio i consumatori e professionisti da prodotti non sicuri, specialmente da quelli importati da Paesi terzi (extra UE);
- b) aumento della qualità della valutazione della conformità dei prodotti, attraverso regole più chiare e severe sui requisiti per la notifica degli organismi di valutazione della conformità (test, certificazione e laboratori di controllo);
- c) chiarimento del significato della Marcatura CE, al fine di migliorare la sua credibilità e protezione della marcatura come marchio, al fine di dare

alle autorità di sorveglianza e anche a quei produttori che rispettano le prescrizioni della Direttiva mezzi supplementari per poter intraprendere azioni legali contro eventuali abusi da parte di concorrenti che tali prescrizioni non rispettano.

- Questi i testi giuridici dell'Nlf:
 - Regolamento (EC) n. 765/2008 del luglio 2008, sulle norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
 - Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;
 - Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, sulle procedure relative alla applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti commercializzati in un altro Stato Membro.
 - Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 è, invece, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
 - Il Clp (Classification, Labelling and Packaging) adotta il criterio e i principi del Ghs (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), stabilito a livello mondiale dall'Onu per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici. Dal 1° giugno 2015, il Clp sostituisce il sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose stabilito dalla Direttiva 67/548/Cee (Dps) e cui fa riferimento l'attuale 97/23/EC per definire i fluidi pericolosi.
- In previsione dell'entrata in vigore del Clp, a febbraio 2015 i Paesi Membri

Nuova Direttiva PED: le "tappe" della sua introduzione.



dovranno adottare i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per allinearsi con le disposizioni della nuova classificazione.

Quali modifiche

L'allineamento alle leggi sopra descritte non comporta sostanziali modifiche della direttiva PED dal punto di vista tecnico, per cui si può dire che, a meno di cambiamenti nella classificazione dei fluidi interessati a seguito dell'adozione della nuova classificazione delle sostanze, le attrezzature a pressione che sono conformi alla direttiva attuale saranno conformi anche alla nuova direttiva.

Infatti, la nuova direttiva si applica sempre alle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Nulla cambia anche riguardo a: definizioni di attrezzature a pressione, pressione massima ammissibile, temperatura minima/massima ammissibile, esclusioni, segmentazione e conformità di attrezzature a pressione e insiemi ai requisiti tecnici e alla scelta dei materiali. Anche le tabelle dell'Allegato II, che definiscono le categorie delle attrezzature a pressione, rimangono le stesse, così come i limiti di soglia delle varie categorie. Le novità che comportano il maggiore impatto sulla commercializzazione di tali prodotti riguardano le parti relative all'allineamento con l'Nf, ovvero quelle parti volte al rafforzamento della sorveglianza del mercato, con l'introduzione dei cosiddetti "operatori economici", ovvero di tutti i componenti coinvolti nella distribuzione di un prodotto, attraverso specifiche prescrizioni, obblighi e divieti. Rispetto alla direttiva attualmente in vigore, oltre al Fabbricante, la 2014/68/UE introduce i Rappresentanti autorizzati, gli Importatori e i Distributori. Nella nuova direttiva, tutte queste figure sono chiamate a diventare parte attiva, assieme alle autorità nazionali e

alle autorità notificate, nel processo di sorveglianza nella commercializzazione delle attrezzature a pressione, specialmente per quei prodotti provenienti da Paesi terzi.

Figure coinvolte

• *Fabbricante*

Il Fabbricante rimane la figura centrale per quanto riguarda aspetti chiave come progettazione, fabbricazione ed espletamento delle necessarie procedure di verifica della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi ai requisiti di sicurezza imposti dalla Direttiva. Anche la redazione della documentazione tecnica (il Fascicolo tecnico), la Marcatura CE e l'emissione della Dichiarazione di Conformità restano di sua esclusiva competenza.

Tra le prerogative del Fabbricante rimane anche la possibilità di nominare un rappresentante autorizzato, ma la nuova Direttiva richiede espressamente che debba farlo in maniera scritta e, soprattutto, proibisce esplicitamente che il Fabbricante possa trasferire al Rappresentante autorizzato le responsabilità relative a progettazione, fabbricazione, redazione della documentazione tecnica e Marcatura CE.

• *Rappresentante*

Il Rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'Unione Europea e, per le attrezzature oggetto del suo mandato, deve mantenere, per un periodo di dieci anni, a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica e deve fornire, se richiesto, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione, fino a cooperare con tali autorità nazionali per eliminare i rischi presentati da eventuali attrezzature a pressione non conformi. Non può, invece, assumersi le respon-

sabilità previste per il Produttore, per esempio compilare il Fascicolo tecnico, rilasciare la Dichiarazione di Conformità o marcare CE le attrezzature oggetto del mandato a proprio nome.

• *Importatore*

Analogamente, anche l'Importatore deve essere stabilito nell'Unione Europea ed è obbligato a immettere sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi. Tra l'altro, l'Importatore deve assicurarsi che il Fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, che abbia preparato il Fascicolo tecnico, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la Marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza specificate nell'Allegato I della Direttiva. E questi controlli deve effettuarli tutti prima di immettere tali attrezzature sul mercato della UE.

• *Obblighi per tutti*

Analoghi obblighi valgono per i Distributori e per tutti, Importatori e Distributori, vi è l'obbligo di informare le competenti autorità nazionali e il Fabbricante di possibili attrezzature che ritengono non conformi, di esperire tutte le attività, inclusa l'esecuzione di prove, necessarie a renderle conformi e, se necessario, a ritirarle dal mercato.

L'obiettivo del legislatore è il rafforzamento dell'efficacia della sorveglianza del mercato nei confronti dei prodotti di Paesi terzi attraverso l'estensione delle responsabilità a tutti le parti interessate nella commercializzazione, per impedire che si possano utilizzare "scappatoie" rese possibili da un "corpus" legislativo che ha mostrato di avere maglie troppo larghe, specialmente nei confronti di produttori di Paesi extra UE.

Nella megatabella che segue sono sintetizzati, per ciascun tipo di "operatore economico", prescrizioni e divieti.

Prescrizioni e divieti per ciascun tipo di “operatore economico”

FABBRICANTI	RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI	IMPORTATORI	DISTRIBUTORI
Definizioni e requisiti specifici			
Persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri	Persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti	Persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo	Persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi
Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato	Possono essere nominati dal fabbricante con un mandato scritto e svolgere i compiti specificati nel mandato	Immettono sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi	Quando mettono le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva
Progettazione e costruzione			
I fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e per le attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, conformemente a una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri	Gli obblighi di progettazione e fabbricazione di attrezzature e preparazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato		
Fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità		Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità	
Garantiscono che siano debitamente tenute in conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche			
Garantiscono che le procedure per la produzione in serie assicurino la conformità alla direttiva			
Documentazione tecnica			
Preparano la documentazione tecnica	La preparazione della documentazione tecnica non rientra nel mandato	Assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica	
Forniscono all'autorità nazionale competente tutte le informazioni dei documenti per dimostrare la conformità delle attrezzature	Forniscono alle autorità nazionali di vigilanza del mercato tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi	Forniscono alle autorità nazionali di vigilanza del mercato tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi	Forniscono all'autorità nazionale competente tutte le informazioni e i documenti per dimostrare la conformità delle attrezzature
Conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni	Mantengono a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni	Garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile alle autorità nazionali di vigilanza del mercato	
Dichiarazione di Conformità			
Redigono una Dichiarazione di Conformità UE e appongono la Marcatura CE per le attrezzature conformi			
Conservano la Dichiarazione di Conformità UE per un periodo di dieci anni	Mantengono a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni	Mantengono per 10 anni una copia della Dichiarazione di Conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato	
Marcatura			
Appongono la Marcatura CE		Verificano che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la Marcatura CE	Verificano che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la Marcatura CE

(segue)

FABBRICANTI	RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI	IMPORTATORI	DISTRIBUTORI
Garantiscono che sulle loro attrezzature a pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione			
Indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati		Indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati	Verificano che il produttore abbia indicato sull'apparecchiatura il proprio nome, denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato
		Verificano che il produttore abbia indicato sull'apparecchiatura il proprio nome, denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale a cui possono essere contattati	Verificano che l'importatore abbia indicato sull'apparecchiatura il proprio nome, denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato
Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato		Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato	
Istruzioni e informazioni di sicurezza			
Garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza		Assicurano che le apparecchiature siano accompagnate da istruzioni e informazioni sulla sicurezza...	Assicurano che le apparecchiature siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza...
Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili			
In una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori		In una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori	In una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori
Obblighi nei confronti di attrezzature non conformi			
		Non collocano apparecchiature non conformi sul mercato fino a quando queste non siano state rese conformi	Non collocano apparecchiature non conformi sul mercato fino a quando queste non siano state rese conformi
		Informano il produttore e le autorità di vigilanza del mercato di tutte le apparecchiature che presentano un rischio	Informano il costruttore o l'importatore, così come le autorità di sorveglianza del mercato di tutte le apparecchiature che presentano un rischio
Adottano misure correttive immediate per le apparecchiature non conformi, per rendere tali apparecchiature conformi, per ritirarle o richiamarle, se del caso		Adottano misure correttive immediate per le apparecchiature non conformi, per rendere tali apparecchiature conformi, per ritirarle o richiamarle, se del caso.	Si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione ovvero tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi
Informano immediatamente le competenti autorità nazionali delle attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese		Informano immediatamente le competenti autorità nazionali delle attrezzature a pressione o degli insiemi, indicando i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese	Informano immediatamente le competenti autorità nazionali, il fabbricante e l'importatore delle attrezzature a pressione o degli insiemi che presentano un rischio, che non sono conformi e delle azioni correttive prese
Eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, delle prove a campione sulle attrezzature o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio		Eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, delle prove a campione sulle attrezzature o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio	
Esaminano i reclami, le attrezzature e gli insiemi non conformi e mantengono un registro degli stessi		Esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi	
Eseguono un monitoraggio dei richiami di tali attrezzature e...		Richiamano le attrezzature non conformi e...	
Informano i distributori di tale monitoraggio		Informano i distributori di tale monitoraggio	
Cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato	Cooperano con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato	Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato	Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato
Immagazzinamento e trasporto			
		Sono responsabili delle condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle apparecchiature per evitare di mettere a repentaglio la loro conformità ai requisiti di sicurezza	Sono responsabili delle condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle apparecchiature per evitare di mettere a repentaglio la loro conformità ai requisiti di sicurezza